

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Tant'Agli

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

INDICE

TITOLO I

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1	Oggetto	pag. 6
Art. 2	Nomina	pag. 6
Art. 3	Requisiti	pag. 6
Art. 4	Ineleggibilità ed incompatibilità	pag. 6
Art. 5	Durata in carica e revoca	pag. 7
Art. 6	Dimissioni del Difensore Civico	pag. 7
Art. 7	Compiti e doveri	pag. 7
Art. 8	Modalità di intervento	pag. 8
Art. 9	Sanzioni disciplinari	pag. 9
Art. 10	Modalità di accesso da parte dei cittadini	pag. 9
Art. 11	Relazione semestrale	pag. 10

TITOLO II

RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 12	Rapporti con gli organi comunali	pag. 10
---------	--	---------

TITOLO III

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 13	Dotazione organica assegnazione del personale	pag. 10
Art. 14	Indennità di funzione	pag. 11
Art. 15	Norma finanziaria	pag. 11
Art. 16	Disposizioni finali e transitorie	pag. 11

TITOLO I

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico del Comune di Scicli, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Legge 8/6/1990, n° 142, così come recepito dall'art. 1 - comma 1° lettera b), L.R. 48/91 e in conformità all'art. 103 dello Statuto.

Art. 2

Nomina

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al 2° comma art. 103 dello Statuto fra i cittadini, eleggibili a consiglieri comunali.

2. Il Difensore civico è un pubblico ufficiale. Egli assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

Art. 3

Requisiti

1. Il Difensore Civico deve essere scelto tra i cittadini residenti nel Comune di Scicli, di età non inferiore a 30 anni che sia in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza, o Scienze Politiche o Economia e Commercio o titolo equipollente.

Art. 4

Ineleggibilità e incompatibilità

Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle leggi per la carica di Consigliere Comunale.

Inoltre non può essere eletto chi sia:

- a) Membro del Parlamento Regionale, Nazionale, Europeo;
- b) Difensore Civico di altri Comuni, Province e Regioni;
- c) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado degli Amministratori e dei Consiglieri Comunali;
- d) i Consiglieri e gli Assessori che siano cessati da meno di un anno dal mandato elettivo;
- e) i rappresentanti del Comune presso altri Enti;

Le cause di ineleggibilità di cui alle lettere a), b), e) non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a quello in cui il Consiglio deve procedere alla nomina;

Quando, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle condizioni previste ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio Comunale la contesta al Difensore Civico;

Il Difensore Civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità;

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio Comunale delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni del Difensore Civico, e, ove ritenga sussistente la causa, invita il Difensore stesso a rimuoverla;

Qualora questi non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio



Comunale lo dichiara decaduto;

Il Difensore Civico del Comune di Scicli è incompatibile con altre attività, di lavoro autonomo o subordinato, che determini un concreto conflitto di interessi con la funzione conferita.

L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa rispettivamente entro 20 giorni dalla nomina o del verificarsi della causa stessa e dalla sua contestazione con le modalità di cui al comma.

Art. 5

Durata in carica e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e il mandato non può essere rinnovato più di una volta.

Egli cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:

- a) per dimissioni, morte o impedimento grave;
- b) in caso di condanna penale, anche con sentenza di 1° grado;
- c) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
- d) per le stesse cause che comportano la decadenza dei Consiglieri Comunali.

2. Nel caso in cui il Difensore Civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 1°, il nuovo difensore esercita il suo mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del biennio.

Art. 6

Dimissioni del Difensore Civico

1. Le dimissioni del Difensore Civico vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale con adeguata motivazione.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esame delle dimissioni di cui al comma precedente e l'elezione del nuovo Difensore Civico. Il Difensore Civico ha diritto di parola.

Art. 7

Compiti e doveri

1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini, stranieri ed apolidi, di enti ed associazioni; provvede, altresì, alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore Civico ha funzioni di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche ed amministrative del Comune di Scicli. Collabora attivamente con l'Amministrazione Comunale nella definizione di regole e procedure che consentono il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del Comune stesso.

3. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'Amministrazione Comunale, degli Enti, Istituti ed Aziende sottoposte a suo controllo o vigilanza, e delle altre forme associative ai quali il Comune di Scicli partecipa.

4. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1° nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.



Interviene altresì su atti e provvedimenti, anche definitivi, proponendo all'organo competente un riesame della decisione.

5. Può presentare note al Co.Re.Co. in merito agli atti sottoposti al controllo di legittimità. Può assistere alle sedute delle gare per la aggiudicazione di appalti e concessioni di opere pubbliche e servizi.

6. L'intervento del Difensore Civico può essere esteso d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è stato richiesto l'intervento, ovvero a procedimenti nei quali siano coinvolte situazioni similari.

7. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possono costituire reato, il Difensore Civico ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.

ART. 8

Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico, in relazione ai compiti ed ai poteri riconosciuti dal precedente articolo, nonché dall'art. 105 dello Statuto Comunale può:

- chiedere verbalmente o per iscritto notizie e documenti circa le situazioni sottoposte alla sua attenzione. Le sue richieste sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore delegato o al Funzionario competente che provvedono ad evadere nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dal ricevimento;
- consultare ed ottenere copia, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni delle Amministrazioni interessate relativi all'oggetto del proprio intervento;
- convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.
- rassegnare verbalmente o per iscritto relazione ai richiedenti sulla base delle notizie e degli accertamenti espletati;
- segnalare per iscritto al Sindaco e al Segretario Generale le inadempienze e le disfunzioni riscontrate;
- avvalersi dell'assistenza e della collaborazione degli uffici e servizi Comunali;
- chiedere l'annullamento d'ufficio o la revoca di atti e provvedimenti emanati;
- prospettare agli Amministratori situazioni che per la loro rilevanza, necessitano di esami, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

2. Qualora dall'intervento del Difensore Civico possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, il Difensore Civico lo comunica ad essi, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti.

3. Nel caso di intervento del Difensore Civico, gli atti emanati dall'Amministrazione interessata devono sempre dar conto delle osservazioni presentate motivando in ordine alle medesime;

4. Il Sindaco può trasmettere direttamente al Difensore Civico le istanze pervenute a lui, alla Giunta Comunale ed ai Funzionari, riguardanti il comportamento dell'Amministrazione.

5. Gli organi competenti, tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dal Difensore Civico, adottano le determinazioni di loro competenza, provvedendo alle ulteriori misure, eventualmente necessarie, con particolare riguardo:

- a) alla verifica del funzionamento degli uffici;
- b) alla pronta correzione delle anomalie e disfunzioni;
- c) alla modifica della struttura organizzativa e del funzionamento degli uffici;
- d) al richiamo del responsabile e, eventualmente all'affidamento della pratica o delle pratiche ad altro responsabile;
- e) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

- f) alla revoca dei responsabili delle varie strutture;
 - g) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, degli impiegati il cui operato abbia dato causa all'intervento;
 - h) alle segnalazioni del caso ai responsabili di altre Amministrazioni.
6. Gli organi statutari hanno obbligo di consultare ed informare per iscritto il Difensore Civico sulle misure intraprese.
7. Il Segretario Generale può intervenire, su richiesta del Difensore Civico per assicurare che i funzionari e dipendenti dell'organizzazione comunale prestino la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.
8. Nel caso le istanze presentate riguardano Enti o Uffici, pubblici e privati, o situazioni che non investono il Comune di Scicli, il Difensore Civico può segnalare informalmente all'Amministrazione interessata i casi che, a suo giudizio, siano meritevoli di tutela ed assistenza.

Art. 9 Sanzioni disciplinari

1. Il Funzionario o il Dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari, secondo le norme vigenti nell'ordinamento dell'Amministrazione interessata.

Art. 10 Modalità di accesso da parte dei cittadini

1. Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scicli; i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Scicli; i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento o un interesse presso gli Uffici del Comune stesso, degli enti e aziende dipendenti o controllati.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono rivolgersi al Difensore Civico oppure direttamente all'Amministrazione competente.
3. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto senza formalità alcuna. Se l'istanza viene presentata oralmente deve essere verbalizzata dall'Ufficio di segreteria del Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico, entro 30 giorni dalla presentazione, provvede a dare compiuta informazione all'istante, per iscritto, della ammissibilità o meno dell'istanza stessa. Qualora ne venga disposta la archiviazione, è data immediata comunicazione agli interessati. Nella comunicazione sono indicate le motivazioni dell'archiviazione.

Art. 11 Relazione semestrale

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, agli enti che ne abbiano provocato l'azione e ai competenti organi, presenta semestralmente una relazione dell'attività svolta, con il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte.
2. La relazione viene inviata al Sindaco ai Consiglieri ed agli Assessori Comunali, al Segretario Generale, ai Revisori dei Conti, ai Responsabili dei Servizi Comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti del Comune di Scicli.

3. Il Sindaco entro un mese dalla presentazione della medesima, invita il Presidente del Consiglio a fissare la data della seduta consiliare di discussione della relazione. La relazione viene letta personalmente dal Difensore Civico il quale partecipa alla seduta con diritto di parola.

4. Alla discussione è data massima pubblicità.

5. Il Consiglio Comunale adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale.

6. Entro 60 giorni dalla discussione la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale il rapporto sulla funzionalità degli Uffici e l'efficacia dei servizi, nel quale saranno specificati anche i provvedimenti da adottare per dare seguito alle indicazioni tracciate nella relazione del Difensore Civico. Della attuazione pratica di tale rapporto sarà data puntuale informazione al Consiglio Comunale, al Difensore Civico e alla cittadinanza con idonei strumenti di pubblicità.

7. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore Civico può inviare relazioni settoriali o tematiche al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta agli enti e aziende dipendenti per le opportune determinazioni.

TITOLO II

RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 12

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Difensore Civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco in ordine a particolari problemi inerenti la sua attività.

3. Gli organi di cui al precedente comma, gli uffici e i servizi possono rivolgersi al Difensore Civico per avere chiarimenti e suggerimenti.

TITOLO III

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 13

Dotazione organica assegnazione del personale

1. Il Difensore Civico ha la sede presso gli uffici centrali della Casa Comunale e si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dalla Giunta Comunale, previa intesa con il Difensore Civico stesso.

2. In particolare competono alla Segreteria le seguenti attività:

- ricevimento, classificazione, istruttoria e conservazione delle istanze;
- studio, preparazione e sistemazione di documenti, memorie e di ogni altro mezzo che serve per la valutazione e per il sostegno dell'attività del Difensore Civico;
- ricerca del materiale legislativo, dottrinale e giurisprudenziale;
- assicurazione di informazione, chiarimenti e suggerimenti agli istanti;
- supporto ed assistenza al Difensore Civico nella elaborazione della relazione semestrale;
- cura dei rapporti con gli organi del Comune, con i funzionari e i dipendenti,

con gli enti e aziende dipendenti, con gli altri Difensori, con gli esperti ecc.
- supporto di segreteria e assistenza tecnica.

4. Il personale della segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico ed è assegnato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

5. Presso l'Ufficio del Difensore Civico saranno conservate copie dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, nonché gli atti che il Difensore stesso ritenga utile per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità pari a quella prevista per il Presidente del Collegio dei revisori. Saranno rimborsate le spese documentate e liquidate, le missioni qualora per compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

Art. 15
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti da quanto previsto dal presente regolamento sono a carico del Bilancio Comunale in apposito capitolo previsto in Bilancio.

Art. 16
Disposizioni finali e transitorie *

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Comunale provvede ad assegnare la sede e la dotazione all'Ufficio del Difensore Civico.